



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/07/2015

In vigore dal 24 agosto 2015

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REGISTRO OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO

ART.1 OGGETTO E SCOPO

Costituisce Oggetto del presente Regolamento la disciplina del Registro Operatori del Proprio Ingegno.

Il Comune di Genova nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa in attuazione dei principi di cui agli [art. 9 e 33 della Carta Costituzionale](#) promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, la coesione sociale, la riqualificazione urbana degli spazi assegnati agli Operatori del Proprio Ingegno, la promozione turistica della città, lo sviluppo di nuove professionalità.

L'Amministrazione promuove tali attività anche attraverso l'organizzazione di iniziative ad esse dedicate, sostenendo attraverso l'adozione degli strumenti amministrativi e normativi esistenti, progetti di creazione, diffusione e implementazione delle professionalità degli Operatori del Registro.

ART.2 ISTITUZIONE REGISTRO

E' istituito presso il Comune di Genova il Registro Amministrativo degli Operatori del Proprio Ingegno: *in forma digitale, accessibile via web sia per consultazione che per registrazione.*

Il regime amministrativo si applica ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente (se cittadini non italiani). Il Comune deve comunicare agli enti competenti i dati dei soggetti iscritti al suddetto albo per favorire le attività di accertamento e contrastare qualsiasi forma di abusivismo.

ART. 3 DEFINIZIONE OPERATORE DI INGEGNO

E' Operatore del Proprio Ingegno l'ideatore ed esecutore di oggetti d'uso e/o artistici che realizza con lavorazioni prevalentemente manuali e con utensili, attrezzi e macchinari a guida manuale adatti a singole lavorazioni, trasformando le materie prime naturali o loro semilavorati.

L'Operatore del Proprio Ingegno espone e vende direttamente, esclusivamente i manufatti di propria realizzazione.

L'Operatore del Proprio Ingegno esegue tutte le fasi della lavorazione, dalla ideazione e realizzazione, alla esposizione e vendita diretta.

ART. 4 REQUISITI ISCRIZIONE REGISTRO

Possono richiedere di essere iscritti al Registro degli Operatori di Ingegno tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia ovvero in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa (se cittadini non italiani);
- possesso di materiale fotografico o audiovisivo che rappresenti le opere al momento della produzione;
- possesso di certificazioni e/o documentazione che comprovi la tracciabilità della produzione, in particolare i materiali utilizzati, i singoli prodotti, il luogo dove essi vengono realizzati.

La domanda deve essere presentata presso la Direzione Sviluppo Economico utilizzando la modulistica all'uopo predisposta e sottoposta all'esame della Commissione per l'Ammissione al Registro degli Operatori di Ingegno istituita presso la Direzione Sviluppo Economico. La composizione della commissione sarà decisa previa audizione e consultazione con gli OPI **e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale del settore commercio ai sensi della L.R. 1/2007 e succ. modifiche.**

All'esito dell'esame da parte della suddetta Commissione viene rilasciato un apposito tesserino, recante nome e cognome OPI e numero identificativo di registro che deve obbligatoriamente essere esposto al pubblico in tutte le manifestazioni a cui OPI partecipa.

Insieme al tesserino, viene reso disponibile un banner adatto alla pubblicazione sui siti web degli iscritti ed un logo in formato digitale, con lo scopo di dare visibilità all'iniziativa.

(Nella suddetta modulistica dovrà essere altresì indicato il regime fiscale prescelto secondo le disposizioni di Legge)

Le imprese artigiane che con autocertificazione dichiarino di rispettare i requisiti di cui all'art. 3 possono richiedere di essere inserite nel Registro senza necessità di ulteriore esame dell'attività svolta.

Art.5

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

E' cancellato chi non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti all'art.4, chi espone e vende manufatti non di propria realizzazione, di produzione seriale che possono essere acquistati anche in altri punti vendita .

Ai fini della semplificazione dell'aggiornamento del Registro, il mantenimento dell'iscrizione avviene attraverso una autocertificazione di esistenza da trasmettersi ogni due anni, pena la cancellazione.

ART.6

AREE DISPONIBILI

Il territorio della città è suddiviso in aree all'interno delle quali sono individuate le postazioni e i percorsi disponibili per gli Operatori, anche su indicazione dei Municipi (nel rispetto del T.U. Regionale sul Commercio [L.R. 1/2007](#) e succ. Modifiche) e comunque previa audizione e consultazione con gli OPI **e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del settore Commercio ai sensi del T.U. Regionale sul Commercio [L.R. n.1/2007](#) e succ. modifiche valutando compatibilità ed eventuali deroghe con quanto stabilito dal Regolamento del Commercio del Comune di Genova, rispetto alle aree in cui è interdetto in forma itinerante.**

Tale elencazione di aree sarà aggiornata con cadenza annuale previa verifica dello stato generale delle aree già individuate, tenuto conto delle eventuali richieste dei Municipi, ascoltati gli iscritti (e nel rispetto del T.U. Regionale sul Commercio [L.R. 1/2007](#) e succ. modifiche) **e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui al comma precedente.**

Tra le aree disponibili possono rientrare anche i mercati comunali **coperti** su richiesta dei Consorzi se costituiti o almeno la metà degli operatori del mercato e per un periodo di prova di 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Non rientrano in alcun modo tra le aree disponibili i Mercati bisettimanali e settimanali Mercè varie, nonché le aree poste entro il raggio di 150 metri lineari dai perimetri degli stessi.

Gli operatori dell'ingegno possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno l'Amministrazione Comunale licenzia il calendario delle manifestazioni straordinarie e delle fiere promozionali dell'anno successivo a cui possono accedere gli OPI, i quali entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto calendario devono presentare alla Commissione per il Registro degli OPI domanda di partecipazione agli eventi calendarizzati l'anno successivo. A parità di data della domanda, viene effettuata estrazione per stabilire l'ordine di priorità di accesso sulle singole aree e relative date accessibili agli OPI.

Qualora (gli OPI) decidano di organizzare una manifestazione, essi si impegnano a rispettare norme e prassi vigenti.

ART.7 COSAP

Le concessioni occupazioni suolo rilasciate agli operatori del proprio ingegno dovranno essere oggetto di applicazione del Regolamento COSAP.

Gli OPI dovranno esporre la concessione di occupazione suolo pubblico e relativa ricevuta di pagamento.

ART.8 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.